


20 novembre 2015

Linee guida per l'assistenza giudiziaria nei confronti delle autorità penali svizzere



1 Collaborazione della FINMA con le autorità penali svizzere quale regola

In conformità alle pertinenti basi legali, la FINMA e le autorità di perseguimento penale si prestano reciproca assistenza giudiziaria e coordinano le loro inchieste (cfr. art. 38 cpv. 1 e 2 LFINMA). La FINMA è tenuta a collaborare con le autorità di perseguimento penale e può rifiutarsi di comunicare informazioni e di trasmettere atti solo in singoli casi motivati (art. 40 LFINMA, cfr. principio 4).

2 L'assistenza giudiziaria avviene al fine di permettere all'autorità penale richiedente di adempiere i suoi compiti e si limita alla trasmissione di fatti

La FINMA presta unicamente assistenza giudiziaria basata sui fatti. Non rientra nei compiti della FINMA emanare perizie per conto di altre autorità. Inoltre, essa non può essere coinvolta in procedimenti di altre autorità in qualità di esperta. La messa a disposizione delle informazioni richieste deve servire all'autorità penale richiedente al fine di potere adempiere i propri compiti. Alla FINMA deve essere chiaro il motivo per cui tali informazioni vengono richieste e lo scopo del loro utilizzo. Per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria a livello nazionale, in linea di principio è irrilevante se, in virtù dell'assistenza giudiziaria o amministrativa, l'autorità penale nazionale ricevente può o meno trasmettere a un'autorità svizzera o estera le informazioni ottenute.

3 La FINMA può in via preliminare creare trasparenza in merito ai documenti disponibili

In via preliminare, vale a dire prima che le venga inoltrata una richiesta scritta, la FINMA può comunicare all'autorità penale richiedente di quali documenti dispone, in modo tale che quest'ultima possa operare una cernita fra informazioni fondamentali e non fondamentali e selezionare in maniera mirata quelle che giudica rilevanti.

4 Il rifiuto dell'assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 40 LFINMA avviene in singoli casi giustificati

4.1 L'interesse pubblico all'adempimento del mandato di vigilanza sancito dalla legge è preminente

L'art. 40 LFINMA consente alla FINMA di ponderare gli interessi pubblici all'adempimento del mandato di vigilanza sancito dalla legge a fronte di quelli dell'autorità richiedente. Tali interessi si evincono dai singoli motivi di rifiuto adottati nelle lettere a–c. Gli interessi delle parti o dei terzi interessati dall'assistenza giudiziaria non costituiscono di per sé motivo di rifiuto, tuttavia essi possono confluire nella valutazione di un possibile rifiuto di assistenza da parte della FINMA.

4.2 La FINMA esamina la possibilità di prestare un'assistenza giudiziaria parziale

Prima di far valere un motivo di rifiuto, la FINMA esamina la possibilità di prestare un'assistenza giu-

diziaria parziale. Quest'ultima può segnatamente comprendere: la non divulgazione parziale di informazioni; l'annerimento di informazioni; l'assistenza giudiziaria prestata in un momento successivo (p. es. dopo la conclusione del procedimento di *enforcement* della FINMA).

4.3 Il motivo di rifiuto concernente la compromissione dell'attività di vigilanza vale unicamente per istituti autorizzati

Il motivo di rifiuto relativo alla necessità di non compromettere l'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 40 lett. b LFINMA viene fatto valere unicamente quando sono coinvolti istituti autorizzati. L'attività di vigilanza rispettivamente il rapporto di vigilanza tra FINMA e istituto autorizzato potrebbero essere compromessi, qualora l'assoggettato avesse fornito alla FINMA delle informazioni, esulando dai propri obblighi legali di collaborazione, informazione e notifica (p. es. un'informazione protetta dal segreto professionale degli avvocati) oppure qualora avesse presentato alla FINMA una stima del rischio complessiva. Nel caso di persone attive in maniera illecita e nell'ambito della vigilanza generale sui mercati non è prevista alcuna limitazione dell'assistenza giudiziaria sulla base di tale motivo di rifiuto.

4.4 Le riserve legate ad altri ordinamenti procedurali non costituiscono un motivo di rifiuto

L'autorità richiedente è tenuta a garantire la tutela di eventuali diritti procedurali degli interessati. In concreto, le riserve legate a procedimenti penali e i divieti di utilizzabilità di prove (principio penale della garanzia di non dovere contribuire alla propria incriminazione rispettivamente principio *nemo tenetur*, divieto di sequestro) non costituiscono di per sé motivi di rifiuto, pertanto la FINMA non li esamina né tantomeno vi si appella. Nell'ambito della raccolta di informazioni, la FINMA tiene conto, per quanto possibile, del principio penale di non autoincriminazione.

4.5 La FINMA si mostra aperta al dialogo e motiva un eventuale rifiuto

Prima di rifiutare l'assistenza giudiziaria, la FINMA si mette a disposizione per un dialogo con l'autorità richiedente. La FINMA motiva la sua decisione di rifiuto di assistenza giudiziaria.

5 Le informazioni correlate alla richiesta vengono in linea di principio fornite in maniera integrale

Se la FINMA entra nel merito di una richiesta e non fa valere alcun rifiuto, le informazioni correlate alla fattispecie vengono, in linea di principio, fornite in maniera integrale. Non vengono posti requisiti elevati per quanto riguarda il legame materiale dell'informazione richiesta ai fini dell'adempimento dei compiti dell'autorità richiedente.

6 La FINMA decide autonomamente in merito all'assistenza giudiziaria

L'assistenza giudiziaria o il relativo rifiuto non avvengono sotto forma di decisione ai sensi dell'art. 5 PA. In linea di principio, alle persone coinvolte nella procedura di assistenza giudiziaria non vengono garantiti diritti processuali; la decisione di concessione o di rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte

della FINMA avviene in maniera autonoma.

7 Le linee guida si applicano anche per quanto concerne le informazioni e i documenti degli incaricati della FINMA

Richieste di pubblicazione di rapporti allestiti da un incaricato della FINMA rientrano per analogia nella regolamentazione di cui agli artt. 38 – 41 LFINMA, in quanto parte integrante degli atti di vigilanza e di procedura della FINMA. Gli incaricati sono soggetti al segreto d'ufficio di cui all'art. 14 cpv. 4 LFINMA. Essi non possono fornire informazioni o documenti a terzi, fintanto che la FINMA non li abbia esonerati da detto segreto.

8 La FINMA fornisce solo in caso di necessità istruzioni particolari all'autorità penale ricevente

Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria prestata, la FINMA invita solo in casi motivati l'autorità ricevente a informarla in merito a un ulteriore utilizzo delle informazioni fornite oppure a richiederle l'approvazione prima che venga accordato l'accesso ai documenti che essa ha fornito. Ove opportuno, la FINMA informa l'autorità penale ricevente riguardo a possibili interessi al mantenimento del segreto. Inoltre, essa non influenza un eventuale ulteriore utilizzo delle informazioni fornite.

L'autorità ricevente deve tenere conto del fatto che la FINMA non sottostà alla Legge sulla trasparenza (LTras; RS 152.3).